PASSATO, PRESENTE E FUTURO DELLA RIPARAZIONE

di Ilaria Tori
(*Dottoranda in Diritto penale,*
Università di Pisa)

Il contributo analizza l'evoluzione storica e culturale delle forme di riparazione nel sistema penale italiano, inquadrandole nell'esigenza di conformare l'ordinamento al principio costituzionale del finalismo rieducativo della pena. L'analisi suggerisce una tripartizione temporale, in termini di passato, presente e futuro, basata su teoria della pena, forma della riparazione e rapporto tra autore del reato e persona offesa. Mentre nel passato la riparazione si poneva in posizione essenzialmente servente rispetto alla pena, potendo incidere solo sotto il profilo quantitativo della stessa, allo stato attuale, essa si atteggia, invece, sempre più come alternativa alla punizione, in quanto capace di condizionare la punibilità dell'autore del reato. Per il futuro, si tratta di riconoscere alla riparazione spazi inediti, abbandonando le precedenti qualifiche giuridiche a favore di una pena principale di tipo prescrittivo da affiancare a quelle tradizionale o, finanche, di un autonomo titolo di reato, un delitto riparato, cui corrisponde una cornice edittale *ad hoc*.
This article analyzes the historical and cultural evolution of forms of reparation in the Italian criminal justice system, framing them within the need to bring the legal system into line with the constitutional principle of the rehabilitative purpose of punishment. The analysis suggests a three-part division in terms of past, present, and future, based on the theory of punishment, the form of reparation, and the relationship between the offender and the victim. While in the past, reparation was essentially subordinate to punishment, as it could only affect the quantitative aspect of the latter, at present, it is increasingly seen as an alternative to punishment, as it can influence the punishability of the offender. For the future, it is a question of recognizing new areas for reparation, abandoning previous legal classifications in favor of a prescriptive main punishment to be combined with traditional ones or even an autonomous offense, a reparative crime, with a corresponding *ad hoc* sentencing framework.

Rieducazione; Pena; Riparazione
Rehabilitation; Punishment; Reparation

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Il passato della riparazione. – 3. Il presente della riparazione. – 4. Il futuro della riparazione. – 5. Riflessioni conclusive.

1. L'esigenza di conformare il sistema penale italiano al principio costituzionale del finalismo rieducativo della pena è stata coltivata in tempi, luoghi (normativi) e modalità eterogenee, fra le quali un'attenzione privilegiata sono venute assumendo le forme di riparazione. Il presente contributo intende, quindi, soffermarsi

sull'evoluzione, tanto sotto il profilo storico quanto sotto il profilo culturale, delle forme di pena c.d. agìta, in modo da certificare, in prospettiva *de iure condito*, lo stato dell'arte e considerare, in prospettiva *de iure condendo*, i margini di perfettibilità dell'attuale ordinamento penale italiano. A tal fine, si propone una tripartizione temporale, in termini di passato, presente e futuro, che tiene conto dei seguenti criteri ordinanti: la teoria delle funzioni della pena, la declinazione della riparazione; la concezione della persona offesa e lo spazio che le viene riconosciuto nella dinamica riparatoria.

2. Per passato della riparazione, si intende, qui, prendere in considerazione il vasto spazio temporale che va dalla riflessione passata sulla pena all'adozione del codice Rocco, con la cui impostazione carcerocentrica, agilmente ricavabile dalla previsione dell'art. 17 Cp, l'attuazione del principio costituzionale del finalismo rieducativo della pena ha dovuto fare i conti fin dalle origini.

Il codice, infatti, in considerazione del clima autoritario dell'epoca, non poteva non cedere alla fascinazione che vede nella pena carceraria l'«architrave del sistema sanzionatorio non solo perché [risulta] proporzionabile all'infinito in rapporto alla gravità dei reati ed egualitaria per il valore comune attribuito alla libertà personale, ma anche e soprattutto perché [appare] quale prototipo della pena "utile", sia per la società punitiva sia per il soggetto punito»[1]. In questa prospettiva, la pena è concepita per assolvere una funzione general-preventiva e perseguire finalità retributive, mentre il recupero e la risocializzazione del reo, appunto la sua rieducazione, sono aspetti secondari che, pur costituendo momenti apprezzabili nella prospettiva costituzionale, sono incapaci di alterare profondamente l'impianto codicistico.

Anzi, è a partire da questa impostazione proiettata alla criminalizzazione che si è sviluppata la stessa riflessione dottrinale intorno alla teoria del reato: per lungo tempo, le rappresentazioni del reato hanno oscillato tra la tesi bipartita e quella tripartita (oggi pressocché prevalente); mentre hanno fatto fatica a trovare consenso quelle ricostruzioni volte ad includere la punibilità quale quarto ulteriore elemento costitutivo da accertare perché si possa parlare di reato[2].

Tuttavia, ciò non impedisce di scorgere anche in questo contesto elementi normativi che consentano di ricostruire un autonomo modello di riparazione, proprio di un

[1] T. Padovani, *La legalità dell'illegalità: il carcere*, in *Dir. Dif.*, 1.3.2023, p. 19.
[2] G. Marinucci, E. Dolcini, G. L. Gatta, *Manuale di diritto penale. Parte generale*.

sistema che presuppone concettualmente la pena come un raddoppio del male.

Nel passato, la riparazione è eventualità ed è posta in funzione servente rispetto alla pena. Queste caratteristiche hanno modo di emergere attraverso quelle poche disposizioni che, nel contesto normativo originario, consentivano di valorizzare l'attività proattiva *post factum* del reo. Il riferimento è ai criteri di commisurazione della pena ai sensi dell'art. 133 Cp, alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 Cp ed alle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 *bis* Cp, reintrodotte con il decreto legislativo luogotenenziale del 14 settembre 1944, n. 288.

In quest'ottica, lo spazio che l'ordinamento assegnava alla riparazione era eventuale, perché essa veniva valorizzata o come elemento implicito del giudizio in ordine alla capacità a delinquere del reo, per concretizzare tra il minimo ed il massimo edittale la sanzione punitiva, o come elemento accidentale nella dinamica criminosa, per spingere la commisurazione sotto il minimo previsto dal legislatore. In altri termini, questi istituti veicolano il messaggio che la punizione vi possa essere a prescindere dalla riparazione, giacché essa è limitata ad operare *ex* art. 133 Cp entro il minimo ed il massimo edittale ovvero a corrodere, sotto forma di diminuente, il minimo edittale.

La riparazione, dunque, opera dall'esterno su una pena, la cui cornice edittale è stata scritta in vista della retribuzione rispetto all'offensività del fatto ed al rango del bene giuridico protetto dalla fattispecie incriminatrice, nonché per soddisfare logiche general-preventive a seconda della riprovevolezza sociale che si attribuisce ad un fatto in una determinata congiuntura storico-culturale.

La declinazione in questi termini della riparazione ha condizionato, di riflesso, altri aspetti del sistema. Quanto al rapporto tra soggetto attivo e persona offesa del reato, il processo penale è disinteressato rispetto alla conciliazione tra i due, anzi, lo Stato si sostituisce alla vittima nel sostenere l'accusa in giudizio e, poi, all'atto della condanna; dal lato della vittima che si sia costituita parte civile, la riparazione non è nient'altro che il risarcimento di un danno ingiusto, rappresentato dal reato, dai tratti compensativi propri del diritto civile, sicché è netta la separazione tra le due branche ordinamentali [3]; ancora, il difensore dell'imputato è focalizzato sugli interessi processuali del proprio assistito. La stessa scelta di non punire è, prevalentemente, appannaggio dello Stato, nelle forme dell'amnistia o dell'indulto[4] ovvero attraverso la

[3] M. Donini, *Paradigma vittimario e idea riparativa, Criteri di orientamento in una potenziale contraddizione di sistema*, in *Dir. Dif.*, 1.6.2023, p. 331.

[4] I primi decenni della storia repubblica contano molte concessioni di amnistia e di indulto: nel 1953, nel 1959, nel 1963, nel 1966, nel 1970, nel 1978, nel 1981, nel 1986, nel 1990; anche con la complicità di un procedimento di

disciplina della prescrizione del reato, considerato che alla riparazione è possibile riconoscere uno spazio di azione limitato al *quantum* della pena, giammai all'*an* di essa.

Il livello di considerazione di cui gode la condotta proattiva del reo, in questa stagione, può essere ricostruito attraverso le dichiarazioni degli stessi ideatori del codice Rocco, dalle quali emerge una diffidenza dogmatica e politico-criminale verso la possibilità di attribuire al risarcimento del danno ovvero alla riparazione dell'offesa spazi di rilevanza ulteriori a quelli previsti nella versione codicistica originaria.

Secondo il Guardasigilli, «se è giusto ed equo favorire le persone offese dai reati nel loro intento di ottenere il risarcimento del danno, non sarebbe morale favorire il conseguimento della "soddisfazione che produce il denaro" nei casi in cui il denaro non ha altra ragione di intervenire, che quella d'una non commendevole speculazione». Mentre, nella Relazione sul Progetto preliminare di codice, Enrico Ferri invitata a scongiurare la possibilità che «la parte lesa porti nella giustizia penale, oltre all'affermazione sacrosanta dei suoi diritti, la cupidigia del lucro».

3. Nella fase successiva, invece, il sistema penale è andato via via assumendo, quasi in ogni settore criminologico, una fisionomia che consente di cogliere un'attenzione crescente al profilo della eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.

Gli interventi in tal senso hanno interessato, per prima, la legislazione penale complementare ed alcune disposizioni di parte speciale; in minor parte e solo in tempi più recenti, questa tendenza è stata recepita prevedendo figure di parte generale.

Senza pretese di esaustività si possono ricordare, nell'ordine, la sospensione del processo con messa alla prova del minore; il procedimento per ingiunzione previsto per le contravvenzioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro punite con pena alternativa, poi mutuato nel settore ambientale e, da ultimo, in quello della sicurezza alimentare; le ipotesi di ravvedimento operoso in materia tributaria; l'estinzione conseguente a condotte riparatorie per i reati di competenza del giudice di pace. Istituti con campo applicativo più generale sono l'estinzione per condotte riparatorie prevista *ex* art. 162 *ter* Cp; la messa alla prova degli adulti; la causa di non punibilità

adozione di tali provvedimenti molto più semplice, prima della riforma dell'art. 79 Cost., con l. cost. 6 marzo 1992, n. 1.

per particolare tenuità del fatto *ex* art 131 *bis* Cp, là dove oggi (*post* riforma Cartabia) l'offesa possa dirsi di particolare tenuità anche in considerazione della condotta susseguente al reato. Ancora, nel micro-sistema della responsabilità da reato degli enti collettivi ai sensi del d. lgs. n. 231/2001, la riparazione rileva come circostanza attenuante della sanzione pecuniaria ovvero causa di esclusione delle sanzioni interdittive, quando l'ente abbia eliminato le conseguenze dannose e pericolose del reato, eliminato le carenze organizzative e messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Il tentativo, con andamento pendolare[5], di bilanciare le istanze del punire con quelle del non punire, ha prodotto un coacervo di discipline disomogenee per collocazione, contenuti e natura giuridica, che non ha tardato a rivelare problemi di coordinamento tra i diversi ambiti di responsabilità. La più evidente esemplificazione di queste problematiche si rinviene in materia ambientale. Qui, gli effetti associati alla riparazione, nelle forme del ripristino ambientale o della bonifica, rilevano in maniera diversa a seconda che sia presa in considerazione la responsabilità individuale o quella collettiva ai sensi del d. lgs. n. 231/2001[6]. Da un lato, la persona fisica è ammessa al beneficio dell'estinzione mediante osservanza delle prescrizioni impartite dall'autorità amministrativa. Dall'altro lato, il reato ambientale rimane presupposto della responsabilità dell'ente in forza del principio di autonomia della responsabilità dello stesso. Lo iato, dal punto di vista dei destini processuali, è paradossale se si considera che la persona fisica si giova di un'attività, quella riparatoria, dipendente dal potere decisionale e dalla capacità economica dell'ente societario stesso.

Questi istituti, nel complesso, si rifanno ad un modello pressocché unitario di riparazione, segnatamente una riparazione di tipo materiale e prestazionale, che si colloca in funzione alternativa ovvero sostitutiva rispetto alla pena, al punto che lo spazio di manovra della stessa si può apprezzare anche a livello di *an* della punizione, operando ora come causa di estinzione autonoma ovvero come presupposto-filtro per l'accesso ad altre cause estintive, ora come causa di esclusione della punibilità, non essendo più circoscritto al solo *quantum* di essa.

In questa prospettiva, si registra un avvicendamento nella titolarità del potere di scelta in ordine alla non punibilità a favore del Magistrato[7], dal momento che si tratta

[5] M. Donini, *Punire e non punire. Un pendolo storico divenuto sistema*, in *RIDPP*, 1.12.2023, p. 1301.
[6] Per tutti, si veda F. Palazzo, *I nuovi reati ambientali. Tra responsabilità degli individui e responsabilità dell'ente*, in *Dir. Pen. Cont.*, n. 1/2018.
[7] M. Romano, *Non punibilità, estinzione del reato, riforma Cartabia*, in *RIDPP*, 1.6.2024, p. 437.

di istituti che, da un punto di vista temporale, trovano applicazione dopo l'avvio del procedimento penale ma prima che si giunga all'accertamento definitivo della responsabilità penale.

Dal punto di vista della persona offesa, anche questa forma di riparazione di tipo essenzialmente estintivo, però, non consente di attribuire alla stessa un ruolo ulteriore (per esempio, nell'ottica di una pacificazione sociale) rispetto a quello del tempo passato. Questa affermazione è accreditata dal fatto che, ai fini dell'estinzione del reato per condotte riparatorie *ex* art. 162 *ter* Cp, la congruità dell'offerta risarcitoria non accettata dalla persona offesa è, comunque, rimessa ad una valutazione giudiziale, calibrata sulla figura del danno civile, e non di quello criminale, perfettamente in linea con la disciplina dell'art. 185 Cp[8]. Sicché l'eliminazione delle conseguenze negative del fatto di reato (peraltro, coerentemente con la natura oggettiva di questa giurisdizione) chiude la vicenda processuale penale, delegando il soddisfacimento delle istanze, patrimoniali e non patrimoniali, della vittima alla sede civile[9].

Sebbene l'atteggiarsi della riparazione quale alternativa o sostituta della pena consentirebbe di scorgere nelle discipline citate il tentativo di massimizzare i valori della special-prevenzione e della rieducazione, tuttavia, la *ratio* politico-criminale ad esse sottesa disvela tutt'altro panorama. La curvatura riparatoria del sistema penale è, semmai, un risultato conseguito in maniera inconsapevole da parte del legislatore, il quale stava, piuttosto, perseguendo intenti di tipo deflattivo e di depenalizzazione in concreto[10]. Si tratta di interventi volti a correggere, a valle ed in maniera quasi occulta, la cronica condizione di ipertrofia in cui versa il diritto penale. Sotto questo profilo, allora tali istituti, da un lato, frustrano la funzione general-preventiva, poiché la prospettiva della non punibilità in concreto svaluta la capacità di dissuasione del precetto, abbassando di riflesso il livello di protezione dei beni giuridici tutelati ed il riconoscimento dell'offesa; dall'altro lato, pregiudicano il successo della special-prevenzione e della rieducazione, dal momento che la scelta di riparare la commissione del reato può essere precalcolata, contaminata da logiche di strategia processuale.

Ciò non toglie che questi interventi legislativi abbiano, in definitiva, mutato i

[8] F. Caporotundo, *L'estinzione del reato per condotte riparatorie alla luce dei più recenti orientamenti della giurisprudenza ordinaria e di quella onoraria*, in *CP*, 1.6.2020, p. 2555.
[9] D. Ferranti, Assemblea della Camera dei Deputati, 22.5.2017, in www.camera.it;
[10] D. Fondaroli, *Illecito penale e riparazione del danno*, Milano 1999, p. 443; G. M. Flick, *Fisiologia e patologia della depenalizzazione nel diritto penale dell'economia*, in *Riv. soc.*, 2011, p. 42; R. Bartoli, *Brevi considerazioni sulla giustizia deflattiva come concetto generale e nella riforma Cartabia*, in *RIDP*, 1.6.2023, p. 511.

connotati del sistema sanzionatorio, il quale, pur conservando una conformazione punitiva e reattiva, si è indubbiamente arricchito di una componente premiale, consistente nella «possibilità di un trattamento non penale in quanto consistente in comportamenti/adempimenti/attività con contenuti diversi dalle sanzioni afflittive e che permettono di evitare la conseguenza punitiva»[11].

Ad ogni modo, quello finora tratteggiato non è l'unico volto della riparazione nel presente, giacché la riforma Cartabia se, per un verso, si è mossa rifacendosi ai tratti della giustizia deflattiva, tanto nella specie della deflazione della giustizia quanto in quella della giustizia della deflazione; per altro verso, introducendo la prima disciplina organica della c.d. giustizia riparativa, ha consegnato alla riflessione contemporanea materiale giuridico per costruire un'ulteriore modello di riparazione[12]. Essa si identifica con «ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell'offesa ed ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato»[13].

Si tratta, quindi, di una riparazione interpersonale, intersoggettiva e partecipata[14].

Tratto qualificante, altamente innovativo, è rappresentato dal fatto che il potere di

---

[11] R. Bartoli, *Dal paradigma punitivo reattivo al paradigma punitivo reattivo-premiale. Secondo studio per un affresco*, in www.sistemapenale.it, 29.3.2021.

[12] G. Manozzi, *Mediazione e diritto penale. Dalla punizione del reato alla composizione con la vittima*, Milano 2004, p. 31 ss.; G. De Francesco, *Il silenzio e il dialogo. Dalla pena alla riparazione dell'illecito*, in www.lalegislazionepenale.eu, 1.6.2021; V. Bonini, *Le linee programmatiche in tema di giustizia riparativa: il quadro e la cornice*, in www.lalegislazionepenale.eu, 15.6.2021; E. Mattevi, *Giustizia riparativa e sistema penale: prove di dialogo*, in D. Castronuovo, D. Negri (a cura di) *Forme, riforme e valori per la giustizia penale futura: atti del convegno di Ferrara, Dipartimento di Giurisprudenza*, 15-17 dicembre 2022; G. De Francesco, *Uno sguardo d'insieme sulla giustizia riparativa*, in www.lalegislazionepenale.eu, 2.2.2023; M. Bouchard, *Commento al Titolo IV del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sulla disciplina organica della giustizia riparativa*, in *QuestG*, 7.2.2023; E. Mattevi, *La riforma organica della giustizia riparativa: nuove prospettive*, in A. Menghini, E. Mattevi, E. (a cura di), *La riforma Cartabia tra non punibilità e nuove risposte sanzionatorie: atti del convegno, Trento, 24 e 25 marzo 2023*, Trento 2023, p. 115-123; F. Palazzo, Plaidoyer *per la giustizia riparativa*, in www.lalegislazionepenale.eu, 24.11.2023; E. Venafro, *Giustizia riparativa e sistema penale alla luce della riforma Cartabia*, in www.lalegislazionepenale.eu, 21.12.2023; G. Mannozzi, *Definizioni, principi generali, obiettivi e ambito di applicazione della giustizia riparativa*, in G.L. Gatta (a cura di) *Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale*, Torino 2024; G. Mannozzi, G. A. Lodigiani, *La giustizia riparativa. Formanti, parole e metodi*, Torino 2025.

[13] Art. 42 (Definizioni), co. 1, lett. *a*, d. lgs. 10.10.2022, n. 150.

[14] G. Fornasari, E. Mattevi, *Giustizia riparativa. Responsabilità, partecipazione, riparazione*, Trento 2019, p. 268; G. Mannozzi, *Le potenzialità della giustizia riparativa*, in P. Patrizi (a cura di) *La giustizia riparativa. Psicologia e diritto per il benessere di persone e comunità*, Roma 2019; G. De Francesco, *Il silenzio e il dialogo. Dalla pena alla riparazione dell'illecito*, in www.lalegislazionepenale.eu, 1.6.2021; M. Donini, *Le due anime della riparazione come alternativa alla pena-castigo: riparazione prestazionale vs. riparazione interprersonale*, in *CP*, 1.6.2022, p. 2027; G. L. Gatta, *La giustizia riparativa: una sfida del nostro tempo*, in www.sistemapenale.it, 28.10.2024; M. Martello, *Il senso della mediazione dei conflitti. Tra diritto, filosofia e teologia*, Torino 2024.

non punire è nelle mani degli stessi protagonisti della vicenda criminosa, in armonia con lo spirito personalista e solidarista della Costituzione; mentre estranei sono lo Stato ed il giudice, sebbene quest'ultimo conservi un ruolo di arbitro dei rapporti tra giustizia riparativa e procedimento penale[15].

Per alcuni, si tratta di un «sistema complementare di gestione della penalità»[16], che si affianca a quello della giustizia punitiva (sebbene oramai corretto da istituti a tendenza reattivo-premiale), atteso che l'attivazione di un programma riparativo non è soggetto a limiti oggettivi, soggettivi o temporali, essendo fruibile per ogni tipo di reato, a prescindere dalla sua gravità e dalle caratteristiche qualitative del suo autore, in ogni fase e grado del procedimento di cognizione e di esecuzione[17].

Dal punto di vista della natura giuridica, i risvolti giuridici sul trattamento sanzionatorio associati al buon esito del programma si atteggiano, invece, in termini non dissimili agli istituti del presente riconducibili a predetto modello di riparazione prestazionale. Il successo del percorso riparativo, infatti, può comportare l'effetto (massimo) dell'estinzione dei reati procedibili a querela; può essere valutato come condotta susseguente al reato utile ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 *bis* Cp come contestualmente novellato); può concorrere all'esito positivo della messa alla prova (artt. 168 *bis* ss. Cp e 464 *bis* Cpp); può interessare la determinazione del trattamento sanzionatorio, ora orientando il giudice tra il minimo ed il massimo edittale in base ai parametri commisurativi *ex* art. 133 Cp, ora operando come attenuante comune ad effetto comune (art. 62 n. 6 Cp) ovvero come attenuante generica (art. 62 *bis* Cp); può sostituire le condotte riparatorie prestazionali e fermo restando il limite di un anno di pena in concreto quale presupposto per la concessione della sospensione condizionale breve (art. 163 u.c. Cp); infine, può essere valutato ai fini della concessione dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, nonché della liberazione condizionale (nuovo art. 15 *bis* Op). Tra le diverse critiche mosse nei confronti della *restorative justice*, per i fini che qui interessano, ci si limita a sottolineare che il campo di applicazione della medesima, in considerazione del suo carattere interpersonale, è fisiologicamente limitato ai reati con vittima determinata,

[15] L. Eusebi, *Giustizia punitiva e giustizia riparativa: quali rapporti?*, in www.sistemapenale.it, 23.11.2023.
[16] D. Bianchi, *Giustizia riparativa e giustizia punitiva: un dialogo interculturale complesso*, in *RIDPP*, 1.3.2024, p. 121.
[17] R. Bartoli, *Complementarità, innesto e rientro nella disciplina della giustizia riparativa*, in www.sistemapenale.it, 12.3.2025.

risultando non praticabile per quelli a soggetto indeterminato o senza soggetto.

4. *A latere* delle (fondate) osservazioni critiche, però, tra i tratti reattivo-premiali e quelli riparativi in senso stretto, è possibile scorgere le premesse per un'evoluzione successiva del sistema sanzionatorio. L'irregolare oscillare della legislazione penale italiana ha, comunque, prodotto effetti permanenti, sebbene in disparte ad una sistematica revisione codicistica, tali che «è venuto il tempo di ripensare il non punire come momento intrinseco, e non eccezionale o estrinseco, rispetto alla fisiologia del penale simmetrico»[18]. Per farlo, si tratta di abbandonare le precedenti qualifiche giuridiche (circostanze attenuanti, oblazione discrezionale, cause di non punibilità sopravvenute, ecc.) a favore di figure capaci di compendiare le differenze ontologiche e finalistico-teleologiche dei due sistemi di giustizia, quella punitiva e quella riparativa, nella direzione di un ordinamento penale sempre più fedele al principio del finalismo rieducativo.

Due sono le elaborazioni dottrinali che si ritiene possano corrispondere tale necessità.

Da un lato, si suggerisce di introdurre una pena prescrittiva, che abbia come contenuto obblighi di fare e divieti, quale modalità sanzionatoria che il legislatore potrà prevedere sia come pena esclusiva, sia come pena da applicarsi alternativamente ad altra pena principale[19]. La proposta di prevedere già in astratto pene principali alternative al carcere è frutto della comprensione dell'esistenza di una nuova punitività, a metà strada tra civile e penale, «definibile come ripristinatoria, ma punitiva perché relativa al disvalore del fatto»[20]. Simile figura, pertanto, costituisce uno stadio successivo di evoluzione dei rapporti tra pena e riparazione, dal momento

[18] M. Donini, *Punire e non punire. Un pendolo storico divenuto sistema*, in *RIDPP*, 1.12.2023, p. 1301. Di contro, avverte il rischio che «dell'idea di riparazione si finisca col fare un impiego dilatato e "spiritualizzato" al punto da snaturarla, o annacquarla in misura tale fa offuscarne una specifica identità» G. Fiandaca, *Note su punizione, riparazione e scienza penalistica*, in www.sistemapenale.it, 28.11.2020; ritenendo che «una sapiente ed accorta valorizzazione del paradigma riparativo [possa] contribuire a rivitalizzare lo stesso concetto di rieducazione» ma in linea solamente teorica, G. Fiandaca, *La riforma Cartabia: quale significato nel cantiere interrotto delle riforme del sistema?*, in *RIDPP*, 1.6.2023, p. 671.

[19] La proposta di introdurre una pena prescrittiva si inserisce nel più ampio progetto redatto ai fini del gruppo di lavoro su "*Linee di riforma in tema di pene alternative edittali*", presieduto dal Prof. Francesco Palazzo, nell'ambito dell'iniziativa promossa dall'Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale intesa a definire proposte di riforma del sistema sanzionatorio penale. Sul punto, L. Eusebi, *Ipotesi di introduzione della pena prescrittiva come nuova pena principale*, in www.discrimen.it, 31.3.2021.

[20] R. Bartoli, *Brevi considerazioni sulla giustizia deflattiva come concetto generale nella riforma Cartabia*, in *RIDPP*, 1.6.2023, p. 511.

che a quest'ultima verrebbe riconosciuto un inedito spazio, in quanto opererebbe a livello di *quomodo* del trattamento sanzionatorio. La pena prescrittiva si rifà, infatti, al paradigma delle c.d. sanzioni omogenee, giacché il legislatore con la scelta edittale rispetto a singole fattispecie ovvero il giudice in sede di determinazione giudiziaria della pena può conformarne i contenuti, in termini di obblighi di fare o di divieti, a seconda delle caratteristiche dell'illecito; in ciò, distinguendosi profondamente dalla pena, tipica sanzione eterogenea, il cui contenuto è legato alla specie sanzionatoria, quella detentiva e limitativa della libertà personale ovvero quella pecuniaria.

Dall'altro lato, vi è chi ritiene opportuno riconoscere alla riparazione uno spazio nella parte generale del codice penale sotto forma di titolo autonomo di reato, appunto un delitto riparato, sulla falsariga del delitto tentato, dotato *ab initio* di una propria cornice edittale[21]. In questo modo, la riparazione diventa elemento costitutivo della fattispecie astratta ed il trattamento sanzionatorio viene diversificato in partenza, a livello edittale, a seconda che vi sia stata o meno l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose[22].

5. In chiusura, si può rilevare che, sebbene la battaglia per l'affermazione dell'idea di rieducazione non sia – come scriveva, nel 1982, Giuliano Vassalli[23] – proprio all'inizio, tuttavia essa è comunque ancora in corso. Lo stesso legislatore costituzionale ha condizionato il percorso di attuazione della rieducazione alle sfumature semantiche del verbo "tendere", non solo perché egli avesse fin dal principio chiare le difficoltà che il sistema avrebbe incontrato nel superare la distanza tra l'essere ed il dover essere della pena, ma anche e, soprattutto, perché ciò incentivasse la continua ricerca di spunti per il rinnovamento del sistema sotto la stella polare di questo principio.

La differenza, rispetto al passato, è che oggi esistono indici normativi che, se adeguatamente valorizzati, potrebbero portare, in un futuro, ad un sistema sempre più ad immagine e somiglianza della rieducazione.

---

[21] M. Donini, *Il delitto riparato. Una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio*, in *Dir. Pen. Cont.*, n. 2/2015, p. 236 ss.; Id., Compliance, *negozialità e riparazione dell'offesa nei reati economici. Il delitto riparato oltre la* restorative justice, in *Criminalità d'impresa e giustizia negoziata: esperienze a confronto*, a cura del CNPDS, Milano 2017, p. 31 ss.; Id., *Pena agìta e pena subìta. Il modello del delitto riparato*, in *Studi in onore di Lucio Monaco*, Urbino 2020, p. 389 ss.; Id., *Riparazione e pena da Anassimandro alla CGUE. Un nuovo programma legislativo per la giustizia penale*, in www.sistemapenale.it, 20.12.2022.

[22] G. P. Demuro, *L'estinzione del reato mediante riparazione: tra aporie concettuali e applicative*, in *RIDPP*, 1.3.2019, p. 437.

[23] G. Vassalli, *Il dibattito sulla rieducazione (in margine ad alcuni recenti convegni)*, in *Rass. penit. crim.*, 1982, p. 437 ss., in particolare p. 478, ora in Scritti giuridici, vol. I, t. II, 1997, p. 1673 ss., p. 1716.

Tuttavia, in parallelo a tutte le proposte di ordine tecnico-giuridico, bisogna impegnarsi anche in un'operazione di rifondazione culturale. Ogni progetto di riforma del sistema sanzionatorio incontra un importante limite in quella società, quale è la nostra, «che non crede che la riparazione dell'offesa rappresentati la risposta vera al delitto, perché la riparazione è impossibile o perché non potrebbe bastare mai»[24]. E di questo contesto socio-culturale hanno, purtroppo, contezza anche quei detenuti che abbiano intrapreso con successo un percorso rieducativo all'interno del carcere, i quali mostrano insofferenza rispetto alla prospettiva di uscirne, perché si sentono di portare un marchio a vita; sicché, anche nei loro confronti, la rieducazione finisce per fallire una volta varcata la soglia del carcere, perché andare a destra o sinistra è quasi indifferente, consapevoli che non si troverà una collettività disposta a riaccogliere chi abbia commesso un reato.

Il futuro della riparazione appartiene, allora, a chi crede nella bellezza della possibilità della rieducazione. Per ricucire le relazioni sociali, che allo stato attuale il carcare spezza[25], è importante puntare sull'educazione e sulla formazione della società, la quale, pur essendo terza rispetto alla dinamica offensiva, costituisce il vero banco di prova della rieducazione. È sulla diffusione tra la collettività dei principi costituzionali in materia penale che bisogna puntare, per sradicare o, meglio, ancor prima, per evitare che in essa si radichi la convinzione che la punizione sia l'unico rimedio efficace. In questo senso, la promozione di politiche sociali volte ad includere la società civile nell'attuazione del finalismo rieducativo può considerarsi a pieno titolo un corollario della rieducazione. Tale direzione operativa, ancorché la riflessione dottrinale in materia sia stata ampia, rappresenta l'autentico terreno di prova per superare il limite empirico-fattuale di una società che non crede nella riparazione e che continua a spezzare il percorso rieducativo. Allo stato attuale, il principale limite alla piena attuazione della rieducazione è, pertanto, in buona parte ancora di tipo socio-culturale.

[24] M. Donini, *Le due anime della riparazione come alternativa alla pena-castigo: riparazione prestazionale vs. riparazione interprersonale*, in *CP*, 1.6.2022, p. 2027.
[25] M. Galli, *Gli effetti collaterali della pena*, Torino 2024; M. Galli, *Oltre la persona detenuta: carcere, effetti collaterali e diritti dei terzi*, in *Dir. Dif.*, 1.3.2024, p. 57.